

Delibera n° 286 del 19 gennaio 2001

Disciplinare tecnico-amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali in materia di emissioni in atmosfera.

PREMESSO che con delibera n. 1317 del 3/3/2000 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle attività regionali in materia di emissioni in atmosfera, attraverso la ricomposizione delle previgenti disposizioni in materia;

CONSIDERATO che, successivamente all'approvazione della predetta deliberazione n. 1317/2000, sono intervenute le seguenti novità, che hanno determinato la necessità di un aggiornamento delle norme contenute nei predetti indirizzi operativi:

- la piena operatività dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (A.R.P.A.C.), sia nel campo della vigilanza e controllo ambientale, che in quello del rilascio dei pareri dell'ex-C.R.I.A.C., soppresso a norma dell'art. 27 della L.R. 10/98;
- la sentenza n. 7023/99 adottata dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione il 30 aprile 1999, relativamente all'esclusiva competenza dei laureati in chimica e in chimica industriale in ordine alla effettuazione delle analisi dirette alla caratterizzazione delle emissioni in atmosfera;
- che, in conseguenza di ciò, il Settore Tutela dell'Ambiente ha provveduto ad aggiornare le norme adottate dalla Giunta Regionale con la citata delibera n. 1317 del 3/3/2000;
- che il testo del nuovo documento è stato oggetto di opportune riconsiderazioni a seguito delle risultanze emerse nel corso dell'incontro del 15/12/2000, indetto dal Coordinatore dell'Area con nota prot. 4819/A dell'11/12/2000, alla presenza dei Dirigenti dei competenti Settori Provinciali dell'Area "Ecologia", nonché sulla base delle ulteriori riflessioni pervenute con note agli atti del Settore Tutela dell'Ambiente;

RAVVISATA la necessità di dover:

- assumere adeguate iniziative per un'ottimale gestione dei dati e delle informazioni connesse allo svolgimento delle attività regionali in materia di emissioni in atmosfera, anche ai fini della loro utilizzazione per la redazione del Piano Regionale per il Risanamento della Qualità dell'Aria, previsto dal DM 20 maggio 1991;
- costituire un adeguato archivio informatico, opportunamente strutturato e dotato di terminali presso i cinque Settori Provinciali dell'Area "Ecologia", collegati via rete telefonica pubblica, utilizzando anche le risorse introitate a titolo di spese di istruttoria amministrativa;

RAVVISATA, altresì, l'urgenza di dover realizzare, nel più breve tempo possibile, il predetto archivio informatico, in considerazione che la redazione del "Piano", già affidato all'Università di Napoli, è attualmente in fase di svolgimento;

CONSIDERATO che, la gestione dei sistemi informativi della Regione Campania è stata affidata ad un'unica struttura dotata di specifiche competenze specialistiche nella materia

RITENUTO alla stregua di quanto precede di dover:

- approvare il documento che modifica e sostituisce gli indirizzi operativi per lo svolgimento delle attività regionali in materia di emissioni in atmosfera, già approvati con la medesima delibera di Giunta Regionale n. 1317/2000;

- approvare le allegate specifiche di dettaglio del costituendo archivio informatico, per la gestione ottimale dei dati e delle informazioni connesse allo svolgimento delle attività regionali in materia di emissioni in atmosfera utilizzando anche le risorse introitate a titolo di spese di istruttoria amministrativa;
- incaricare il Settore Tutela dell'Ambiente di:
 - richiedere specifica offerta alla struttura che attualmente gestisce i sistemi informativi della Regione Campania, in considerazione che l'iniziativa in oggetto va ad integrarsi nel piano organico di sviluppo di tale attività;
 - attivare tutte le procedure necessarie all'affidamento e la realizzazione dell'intervento in parola, previa verifica della congruità dell'offerta;
 - assumere tutte le iniziative necessarie alla realizzazione dell'iniziativa in argomento, utilizzando anche le risorse introitate a titolo di spese di istruttoria amministrativa;
- di dare mandato al Presidente, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, di nominare con proprio atto monocratico, il Direttore dei Lavori, l'ing. Capo e la relativa commissione di collaudo;

PROPONE e la Giunta in conformità , con voto unanime,

D E L I B E R A

alla luce delle motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente confermate e trascritte, di:

1. approvare il "disciplinare tecnico per lo svolgimento delle attività regionali in materia di emissioni in atmosfera" (Allegato 1), predisposto dal Settore Tutela dell'Ambiente;
2. precisare che il medesimo documento modifica e sostituisce le norme approvate dalla Giunta Regionale con la citata delibera n. 1317 del 3/3/2000;
3. stabilire che i relativi provvedimenti autorizzatori, da rilasciarsi da parte dei competenti Settori dell'Area "Ecologia", dovranno essere redatti sulla base degli indirizzi contenuti nel medesimo documento allegato alla presente deliberazione;
4. approvare le allegate specifiche di dettaglio del costituendo archivio informatico (Allegato 2), per la gestione ottimale dei dati e delle informazioni connesse allo svolgimento delle attività regionali in materia di emissioni in atmosfera, utilizzando anche le risorse introitate a titolo di spese di istruttoria amministrativa;
5. incaricare il Settore Tutela dell'Ambiente di:
 - richiedere specifica offerta alla struttura che attualmente gestisce i sistemi informativi della Regione Campania, in considerazione che l'iniziativa in oggetto va ad integrarsi nel piano organico di sviluppo di tale attività;
 - attivare tutte le procedure necessarie all'affidamento e la realizzazione dell'intervento in parola, previa verifica della congruità dell'offerta;
6. di dare mandato al Presidente, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, di nominare con proprio atto monocratico, il Direttore dei Lavori, l'ing. Capo e la relativa commissione di collaudo;
7. rinviare a successivo atto deliberativo l'impegno della spesa, da gravare sul formando Bilancio di Previsione relativo al corrente esercizio finanziario 2001;
8. incaricare il Settore Tutela dell'Ambiente di ogni altro adempimenti connesso all'esecuzione della presente deliberazione;

9. disporre la pubblicazione integrale su un numero monotematico del Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
10. non inviare alla CCARC in quanto atto non rientrante nelle categorie indicate nell'art. 17, commi 31 e 32, della legge 127 del 15/5/97.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino



Settore Tutela dell'Ambiente

Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DISCIPLINARE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI E PARERI REGIONALI IN MATERIA DI
EMISSIONI IN ATMOSFERA

GENNAIO 2001

PREMESSA

Allo scopo di disciplinare ed uniformare lo svolgimento - da parte dei Settori regionali competenti - delle incombenze in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1317 del 3/3/2000 sono stati emanati gli indirizzi operativi per lo svolgimento di tali attività, predisposti attraverso la revisione ed il coordinamento di tutte le previgenti disposizioni in materia.

Con la piena operatività dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) e la conseguente soppressione - ai sensi dell'art. 27 della medesima L.R. 10/98 - del Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Campania (C.R.I.A.C.), è emersa la necessità di aggiornare i predetti indirizzi operativi.

Il presente documento - che modifica e sostituisce quello approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1317 del 3/3/2000 - contiene, in particolare:

gli iter procedurali inerenti il rilascio delle autorizzazioni e/o pareri regionali previsti dalla legislazione vigente;

le modalità di predisposizione delle perizie tecniche;

la composizione delle Commissioni Tecnico-Consultive;

le modalità di svolgimento dei controlli sulle emissioni;

le modalità di versamento delle spese amministrative di istruttoria.

Le predette norme disciplinano le attività regolamentate con i DD.PP.RR. n 203/88, n 420/94 e n. 53/98. Esse sono destinate ai titolari che esercitano le medesime attività, ai professionisti che operano nel settore specifico, ai funzionari regionali incaricati dei relativi procedimenti e agli enti territoriali comunque coinvolti nelle diverse fasi del vigente regime autorizzatorio e dei connessi controlli ambientali (A.R.P.A.C., AA.SS.LL., Province, Comuni).

Il campo di applicazione del D.P.R. 203/88 - meglio definito dal D.P.C.M. 21 luglio 1989 al capo I, comma 1 - riguarda "gli impianti industriali di produzione di beni o servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n°443, nonché gli impianti di pubblica utilità, che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili".

Secondo il D.P.C.M. 21 luglio 1989, capo I, comma 1, sono esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. 203/88, i seguenti impianti:

- impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
- impianti termici inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente al riscaldamento dei locali;
- impianti di climatizzazione;
- impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento dell'acqua per utenze civili, alla sterilizzazione e disinfezioni mediche, al lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione;
- impianti di distribuzione di carburante per autotrazione;
- impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari;
- impianti industriali destinati alla difesa nazionale.

Inoltre, secondo il medesimo D.P.C.M. 21 luglio 1989, capo I, comma 3, non sono soggetti alle procedure autorizzatorie previste dal D.P.R. 203/88 i seguenti impianti:

- impianti di emergenza e di sicurezza;
- laboratori di analisi e ricerca.

Con il D.P.R. 25 luglio 1991, capo I, art. 1, sono stati esclusi, altresì, gli *"impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi a condizione che non siano presenti emissioni"*

contenenti sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene o le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate" (confrontare l'Allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990).

La vigente legislazione prevede un regime autorizzatorio diversificato in funzione sia della "tipologia" delle singole attività, che delle "quantità" di sostanze utilizzate nei diversi processi lavorativi e, cioè, a seconda che trattasi di attività classificate ad "inquinamento atmosferico poco significativo", o a "ridotto inquinamento atmosferico", ovvero di attività che per qualità e quantità di emissioni richiedono procedure autorizzatorie più articolate.

Le norme di riferimento per il contenimento delle emissioni sono contenute nelle "Linee Guida" emanate con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990, oltre a quelle adottate dalla Giunta Regionale con delibera n. 4102 del 5/9/92.

Gli uffici incaricati dello svolgimento degli adempimenti regionali in materia di emissioni in atmosfera sono i Settori Provinciali "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile" (d'ora in poi denominati "Settori Provinciali"); pertanto, la dizione "Settore/i Provinciale/i", ampiamente impiegata nel presente documento, non ha alcun riferimento agli omonimi uffici delle Amministrazioni Provinciali, ma attiene solo ed esclusivamente ai predetti uffici della Regione Campania, ubicati nelle cinque città capoluogo di Provincia.

1) PROCEDURE REGIONALI

a) Attività ad inquinamento poco significativo (I.A.P.S.)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. 25/7/91, per poter esercitare una delle attività indicate nell'Allegato 1 al predetto decreto (vedasi Allegato "A") è sufficiente la presentazione, da parte dei titolari delle stesse, della mera comunicazione di sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto dalle medesime attività, redatta secondo l'allegato schema (Mod. IAPS), da indirizzarsi alla Giunta Regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di¹.

Le "comunicazioni" devono essere redatte in carta semplice e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal Dirigente del Settore Provinciale competente, ovvero allegando alle medesime comunicazioni la fotocopia di valido documento di identificazione (art. 3 della Legge 127/97).

Alla medesima comunicazione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento dell'importo di Lire 30.000, che la ditta richiedente è tenuta a versare sul conto corrente postale n. 17874827, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo h).

Il Settore Provinciale, acquisita la comunicazione in argomento, trasmetterà apposito avviso di ricevimento:

- alla ditta interessata;
- all'ARPAC, per l'esercizio delle competenze di vigilanza e controllo di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 10/98;
- all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per gli ulteriori compiti di vigilanza e controllo previsti dalla Legge 61/94;
- al Comune ove sarà svolta l'attività per ogni altra iniziativa o necessità di verifica derivante dai regolamenti locali in materia urbanistica, igienico-sanitaria e ambientale.

b) Attività a ridotto inquinamento atmosferico (R.I.A)

I - Nuovi Impianti

Per poter essere autorizzati ad esercitare una nuova attività classificata "a ridotto inquinamento atmosferico" (R.I.A.) dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 25/7/91, la ditta interessata deve produrre apposita istanza redatta in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa. La firma deve

¹ Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

essere autenticata nelle forme di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal Dirigente del Settore Provinciale competente, ovvero corredando la domanda medesima di fotocopia di valido documento di identificazione (art. 3 della Legge 127/97). Le domande, predisposte secondo l'allegato "modello semplificato di domanda" (Mod. RIA), dovranno essere indirizzate alla Giunta Regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di¹.

La predetta domanda deve essere corredata da:

- mappa topografica in scala 1:2000, con l'indicazione del foglio e delle particelle;
- planimetria generale dell'impianto, in scala non superiore a 1:500, con l'indicazione dei punti di emissione;
- progetto redatto da professionista iscritto al competente Albo o Collegio [vedi paragrafo e)], corredata di relazione tecnica contenente:

la tipologia dell'attività che dovrà essere esercitata;
la descrizione del ciclo produttivo;
l'elencazione delle materie prime utilizzate e/o la produzione giornaliera;
le caratteristiche degli impianti
la valutazione sulla qualità e quantità delle emissioni;
quantità e qualità dell'eventuale combustibile usato.

Nel medesimo progetto il professionista estensore dello stesso deve concludere - sotto la propria responsabilità, sempre che ne esistono le condizioni - con una delle seguenti affermazioni ²:

a) nel caso che l'attività sia ricompresa tra quelle descritte nell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 25/7/91:

"che l'attività dell'azienda è da classificarsi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 25/7/91, come attività a ridotto inquinamento atmosferico, ove previsti, in quanto i flussi di massa degli inquinanti, calcolati a monte degli impianti di abbattimento finali, saranno inferiori a quelli indicati nel D.M. 12 luglio 1990, e che le emissioni in atmosfera rispetteranno, comunque, i valori limite fissati dalla Regione con deliberazione di Giunta Regionale n° 4102 del 5/9/92 - e successive modifiche ed integrazioni - e, per quanto non contenuto in essa, dal medesimo D.M. 12 luglio 1990 e successive modifiche ed integrazioni".

B) nel caso che l'attività sia ricompresa tra quelle descritte nell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 25/7/91:

"che l'attività dell'azienda è da classificarsi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 25/7/91, come attività a ridotto inquinamento atmosferico, in quanto, per i quantitativi di materie prime ed ausiliare utilizzate nel ciclo produttivo, è ascrivibile al punto "x" ³ dell'Allegato 2 al D.P.R. 25/7/91, e che le emissioni in atmosfera dell'azienda, calcolate per via deduttiva ⁴, rispetteranno, comunque, i valori limite fissati dalla Regione con deliberazione di Giunta Regionale n° 4102 del 5/9/92 - e successive modifiche ed integrazioni - e, per quanto non contenuto in essa, dal medesimo D.M. 12 luglio 1990".

Alla domanda dovrà essere, altresì, allegata la ricevuta di pagamento dell'importo di Lire 150.000, che la ditta richiedente è tenuta a versare sul conto corrente postale n. 17874827, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo h).

La ditta richiedente è obbligata a trasmettere copia della medesima domanda, corredata della relativa perizia, anche al Sindaco del Comune ove dovrà essere svolta l'attività, all'Amministrazione Provinciale di riferimento, all'A.R.P.A.C. e all'A.S.L. competente per territorio.

¹ Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;

² Quella che ricorre (a o B chiaramente alternative tra loro).

³ Corrispondenti a quelli indicati nell'allegato <<ELENCO B>>

⁴ Indicare, in questo caso, il metodo di calcolo utilizzato.

Il Comune, a seguito della richiesta del Settore Provinciale competente, è tenuto entro 45 giorni a comunicare ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. 203/88 e della legge 15/5/97 n° 127, il proprio parere. A tale riguardo, il predetto Comune, qualora ne ravvisi la necessità, potrà interpellare l'A.R.P.A.C. e/o l'A.S.L. competente per territorio. Lo stesso Comune provvederà ad inviare, per conoscenza, copia di tale "parere" alla ditta interessata, evidenziando l'eventuale esistenza di elementi ostativi.

Trascorsi inutilmente i 45 giorni previsti dal medesimo art. 7, comma 4, del D.P.R. 203/88, i Settori Provinciali competenti solleciteranno con Racc. A/R il Comune interessato e, in caso di mancato riscontro, provvederanno entro l'ulteriore termine di 45 giorni, ad indire una apposita "Conferenza di Servizi", con invito alla partecipazione rivolto al Sindaco del Comune ove dovrà essere svolta l'attività, nonché dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, al fine della espressione del predetto parere - favorevole o eventualmente ostativo - al rilascio dell'autorizzazione. Le risultanze della "Conferenza dei Servizi" verranno verbalizzate, a cura del Settore Provinciale convocante, in apposito registro. In caso di pareri ostativi, ovvero di pareri corredati di prescrizioni da adottarsi in sede di rilascio della prevista autorizzazione, il medesimo Settore Provinciale provvederà ad informare la ditta interessata.

La mancata presenza alle riunioni, indetta per lo scopo e per le motivazioni di cui sopra, del Comune interessato, non impedirà l'espressione - in via sostitutiva - del parere ex-art. 7 del D.P.R. 203/88, da parte della medesima "Conferenza dei Servizi", come innanzi convocata.

I Settori Provinciali, sulla base dell'esito favorevole dell'istruttoria formale delle singole richieste, nonché sulla scorta della documentazione presentata dalle ditte e del previsto parere comunale, predisporranno singoli Decreti Dirigenziali per autorizzare:

"in via provvisoria", le ditte che avranno presentato domanda ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 25/7/91;

"in via definitiva", le ditte che avranno presentato domanda ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 25/7/91.

Inoltre, per le attività - ex-art. 4, comma 1, del DPR 25/7/91 - autorizzate in via provvisoria, si provvederà al rilascio dell'autorizzazione definitiva subordinatamente al positivo esito dei controlli prescritti dalla Regione ed effettuati dalle competenti strutture dell'A.R.P.A.C. .

Nonostante il carattere "definitivo" delle predette autorizzazioni, le ditte interessate, ogni tre anni devono confermare la sussistenza delle condizioni che ne determinarono il loro rilascio. A tale riguardo, alla scadenza di ogni triennio, esse provvederanno a trasmettere ai Settori Provinciali competenti apposita dichiarazione attestante il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera. Tale dichiarazione, redatta in conformità all'allegato schema (Mod. RiNN.), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal Dirigente del Settore Provinciale competente, ovvero corredando la domanda medesima di fotocopia di valido documento di identificazione (art. 3 della Legge 127/97).

Per l'istruttoria del procedimento di riconferma, le ditte non sono tenute al versamento dei diritti di cui al successivo punto h).

Il Settore Provinciale competente trasmetterà a mezzo raccomandata l'atto autorizzatorio alla ditta interessata e copia dello stesso:

- all'ARPAC, per l'esercizio delle competenze di vigilanza e controllo di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 10/98;
- all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per gli ulteriori compiti di vigilanza e controllo previsti dalla Legge 61/94;
- al Comune ove sarà svolta l'attività per ogni altra iniziativa o necessità di verifica derivante dai regolamenti locali in materia urbanistica, igienico-sanitaria e ambientale.

Per le attività considerate a ridotto inquinamento atmosferico, sottoposte ad autorizzazione con le procedure semplificate descritte nel presente paragrafo, non si ritiene necessario l'acquisizione di pareri da parte delle Commissioni Tecnico-Consultive di cui al successivo punto f) e/o dell'A.R.P.A.C.. Tuttavia, per casi particolari, il Settore Provinciale competente potrà, qualora ne dovesse ravvisare l'opportunità, acquisire il parere della Commissione Tecnico-Consultiva.

In presenza di richieste carenti di dati essenziali, nonché di documentazioni non contenenti tutti i dati e le informazioni previste, i medesimi Settori Provinciali, provvederanno a richiedere alle ditte interessate i chiarimenti e/o integrazioni ritenuti necessari al completamento del procedimento istruttorio, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione. In presenza di casi dubbi, ovvero quando le Commissioni di cui al successivo punto f) - qualora interessate dai Settori Provinciali competenti - ne dovessero ravvisare l'esigenza, si provvederà a richiedere il parere dell'A.R.P.A.C. Poiché tali casi interrompono gli iter procedurali in corso, il medesimo Settore Provinciale dovrà inviare contestuale comunicazione al riguardo alle ditte richiedenti.

Nel caso di modifiche sostanziali degli impianti già autorizzati, che non dovessero comportare variazioni della qualità e/o quantità delle emissioni prodotte, ovvero nel caso di trasferimento degli stessi in altro sito, pur non pregiudicando l'appartenenza dell'attività medesima tra quelle previste dai commi 1 o 2 dell'art. 4 del D.P.R. 25/7/91, la ditta interessata è obbligata a ripresentare nuova richiesta di autorizzazione secondo le procedure dettagliate nel presente paragrafo.

Viceversa, qualora le modifiche di cui sopra, dovessero comportare variazioni della qualità e/o quantità delle emissioni prodotte che non consentono più all'attività medesima di poter essere ancora classificata "a ridotto inquinamento atmosferico", secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.P.R. 25/7/91, la ditta interessata è obbligata a ripresentare nuova richiesta di autorizzazione secondo le procedure dettagliate al punto III) del successivo paragrafo c).

I bis - Impianti costruiti ed entrati in funzione in data successiva all'1/7/88

Le ditte titolari di impianti costruiti dopo il 1° luglio 1988, ove non abbiano già provveduto, sono tenute a presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del DPR 203/88, redatta in carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal Dirigente del Settore Provinciale competente, ovvero corredando la domanda medesima di fotocopia di valido documento di identificazione (art. 3 della Legge 127/97). Le domande, predisposte secondo l'allegato "modello semplificato di domanda" (Mod. RIA), dovranno essere indirizzate alla **Giunta Regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di**¹

La predetta domanda deve essere corredata da:

- mappa topografica in scala 1:2000, con l'indicazione del foglio e delle particelle interessate;
- planimetria generale dell'impianto, in scala non superiore a 1:500, con l'indicazione dei punti di emissione;
- perizia tecnica redatta da professionista iscritto al competente Albo o Collegio [vedi paragrafo e)], contenente:
 - la tipologia dell'attività esercitata;
 - la descrizione del ciclo produttivo;
 - l'elencazione delle materie prime utilizzate e/o la produzione giornaliera;
 - le caratteristiche degli impianti
 - la valutazione sulla qualità e quantità delle emissioni;
 - quantità e qualità dell'eventuale combustibile usato.

Nella medesima perizia, il professionista estensore della stessa deve concludere - sotto la propria responsabilità, sempre che ne esistano le condizioni - con una delle affermazioni "a" o "b", dettagliate nel paragrafo I (**Nuovi Impianti**).

¹ Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

Si intendono confermate tutte le altre disposizioni contenute nel precedente paragrafo I .

II - Impianti esistenti

Poiché le domande di autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti esistenti dovevano essere presentate entro il termine di anni due dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 203/88, la definizione delle istanze presentate oltre tale termine, o che potranno essere presentate in futuro, dovrà avvenire sulla base delle disposizioni indicate nel presente paragrafo.

Le istanze di autorizzazione dovranno essere redatte in carta legale e sottoscritte dal legale rappresentante della stessa. La firma deve essere autenticata nelle forme di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario regionale responsabile del procedimento, individuato dal Dirigente del Settore Provinciale competente, ovvero corredando la domanda medesima di fotocopia di valido documento di identificazione (art. 3 della Legge 127/97). Le domande, predisposte secondo l'allegato "modello semplificato di domanda" (Mod. RIA), dovranno essere indirizzate alla **Giunta Regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di**¹

Le predette istanze devono essere corredate da:

- dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta, con la quale si autocertifica che l'attività svolta rientra tra quelle classificate "a ridotto inquinamento atmosferico";
- mappa topografica, scala 1/2000, con l'indicazione del foglio e delle particelle;
- planimetria generale dell'impianto, in scala non superiore a 1:500, con l'indicazione dei punti di emissione;
- perizia tecnica redatta da professionista iscritto al competente Albo o Collegio [vedi paragrafo e)], nella quale si evidenzia:
 - la tipologia dell'attività esercitata;
 - la descrizione del ciclo produttivo;
 - l'elencazione delle materie prime utilizzate e/o la produzione giornaliera;
 - le caratteristiche degli impianti;
 - la valutazione sulla qualità e quantità delle emissioni;
 - quantità e qualità dell'eventuale combustibile usato.

Nella medesima perizia, il professionista estensore deve concludere, ove ne esistano le condizioni, con l'affermazione a) o, alternativamente, con l'affermazione β), entrambi dettagliate al precedente paragrafo I).

All'istanza dovrà essere, altresì, allegata la ricevuta di pagamento dell'importo di Lire 150.000, che la ditta richiedente è tenuta a versare sul conto corrente postale n. 17874827, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo h).

La medesima ditta richiedente è tenuta, altresì, a trasmettere copia della stessa istanza, corredata della documentazione di cui sopra, anche al Comune ove viene svolta l'attività, all'Amministrazione Provinciale di riferimento all'ARPAC e all'ASL competente per territorio.

Ricevute le domande, i competenti Settori Provinciali attiveranno le medesime procedure descritte al precedente paragrafo I), significando che, trattandosi di attività già esistenti, non è necessario l'acquisizione del parere da parte del Comune ove viene svolta l'attività.

c) - Attività assoggettate alle procedure autorizzatorie integrali.

I titolari delle attività che non rientrano nelle tipologie previste dal D.P.R. 25/7/91 (i.a.p.s. e r.i.a.), sono tenuti a richiedere l'autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 12 o 15 del D.P.R. 203/88, sulla base delle procedure di seguito descritte.

I) Impianti esistenti (Art. 12 del D.P.R. 203/88)

¹ Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

Poiché le domande di autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti esistenti dovevano essere presentate entro il termine di anni due a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 203/88, ed essendo scaduti al 31/12/1997 tutti i termini per l'adeguamento dei medesimi impianti ai limiti di legge, la definizione delle istanze presentate oltre tale termine, o che potranno essere presentate in futuro, dovrà avvenire sulla base delle disposizioni indicate nei seguenti paragrafi I-A) e I-B).

I-A) - Definizione delle istanze già pervenute

Allo scopo di portare a compimento l'iter autorizzatorio, relativo alle istanze già pervenute, ma non ancora definite, i medesimi Settori Provinciali richiederanno alle ditte interessate apposita "autocertificazione" - che dovrà essere resa dal legale rappresentante della ditta richiedente, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente - nella quale si dichiara che le emissioni relative all'impianto oggetto della richiesta di autorizzazione rispettano i valori limite fissati dalla Regione con deliberazione di Giunta Regionale n° 4102 del 5/9/92 - e successive modifiche ed integrazioni - e, per quanto non contenuto in essa, dal D.M. 12 luglio 1990. Tale "autocertificazione" dovrà essere corredata da perizia tecnica, redatta da un professionista iscritto al relativo Albo o Collegio [vedi paragrafo e)], nella quale vengono indicati i flussi di massa delle emissioni prodotte, misurati a valle dei sistemi di abbattimento e le relative concentrazioni, riferiti ad ogni punto di emissione, nonché le tecniche di riduzione dell'inquinamento atmosferico adottate.

Acquisita tale "autocertificazione", corredata della relativa perizia, l'intera pratica sarà sottoposta all'esame della Commissione di cui al successivo paragrafo f), che valuterà gli elementi contenuti in essa ed emetterà adeguato parere su:

- periodicità dei controlli da effettuarsi a cura delle competenti strutture tecniche dell'A.R.P.A.C.;
- eventuali prescrizioni che, alla luce della migliore tecnologia e/o vetustà degli impianti, vengano ritenuti opportuni se non, addirittura, necessarie in sede autorizzativa.

Sulla base del parere espresso dalle Commissioni Tecnico-Consultive i competenti Settori Provinciali attiveranno, alternativamente, uno dei seguenti procedimenti:

- predisposizione di apposito Decreto Dirigenziale per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria;
- richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento tecnologico degli impianti, diretta alle ditte interessate, e successivo riesame della pratica da parte della medesima Commissione;
- predisposizione di apposito Decreto Dirigenziale per la formalizzazione del diniego dell'autorizzazione.

Poiché l'inoltro alle ditte interessate di eventuale richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento degli impianti è interruttiva dell'iter procedimentale in corso, il medesimo Settore Provinciale nel trasmettere le predette richieste evidenzierà tale evenienza alle ditte interessate.

In presenza di impianti particolarmente complessi, comportanti grandi e diversificate emissioni, i Settori Provinciali competenti - direttamente, o su richiesta delle Commissioni Tecniche Provinciali - potranno richiedere il parere dell'A.R.P.A.C., quale organo di elevata qualificazione, che in tal caso varrà quale "parere tecnico" ai fini autorizzativi.

L'autorizzazione "provvisoria" avrà valore nei confronti delle ditte richiedenti sino alla data di emissione di quella "definitiva", da rilasciarsi sulla base del positivo esito dei controlli prescritti dalla Regione ed effettuati dalle competenti strutture dell'A.R.P.A.C., così come stabilito nel medesimo atto "provvisorio".

I-B) - Definizione di nuove istanze relative ad impianti esistenti

Fermo restando l'applicazione dell'art. 25 del D.P.R. 203/88, i titolari di impianti esistenti che, per motivi diversi, non abbiano ancora provveduto a richiedere a tutt'oggi, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, l'autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera, possono inoltrare apposita domanda alla **Giunta Regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di....¹**.

¹ Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

Essa deva essere redatta su carta legale, con timbro e firma del titolare o legale rappresentante della ditta richiedente. La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge in materia; tale autenticazione potrà essere omessa qualora il richiedente provvederà a sottoscrivere la medesima domanda innanzi al funzionario del Settore Provinciale all'uopo individuato dal Dirigente del Settore Provinciale competente, ovvero corredata di fotocopia di valido documento di identificazione (art. 3 della Legge 127/97).

Le nuove richieste di autorizzazione, relative ad impianti esistenti, predisposte possibilmente su fogli intestati della ditta richiedente, dovranno contenere chiaramente individuata la denominazione della ditta, la sua localizzazione operativa (Comune, strada, numero civico, ecc.), l'eventuale domiciliazione legale - se diversa da quella operativa - il nominativo del titolare o del rappresentante legale della stessa, l'individuazione di eventuali responsabili delle tecnologie e degli impianti. La medesima domanda dovrà essere corredata da:

I.b.1) certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

I.b.2) perizia tecnica, redatta da un professionista iscritto al relativo Albo o Collegio [vedi paragrafo e)], nella quale vengono dichiarati i flussi di massa delle emissioni prodotte, misurati a valle dei sistemi di abbattimento, ove previsti, o dei singoli punti di emissione, e le relative concentrazioni, riferiti ad ogni punto di emissione, che devono, in ogni caso, rispettare i valori limite fissati dalla

Regione con deliberazione di Giunta Regionale n° 4102 del 5/9/92 - e successive modifiche ed integrazioni - e, per quanto non contenuto in essa, dal medesimo D.M. 12 luglio 1990;

I.b.3) relazione tecnica contenente:

- il ciclo di lavorazione;
- la descrizione degli impianti con evidenziazione (numerata) dei vari punti di emissione (schema a blocchi);
- le tecniche adottate per il contenimento delle emissioni inquinanti;

I.b.4) mappa topografica dell'area ove dovrà essere realizzato l'impianto in scala 1:2000;

I.b.5) planimetria generale dello stabilimento e degli impianti in scala non superiore a 1:500, con evidenziazione e legenda dei vari punti di emissione.

Alla domanda dovrà essere, altresì, allegata la ricevuta di pagamento dell'importo di Lire 300.000, che la ditta richiedente è tenuta a versare sul conto corrente postale n. 17874827, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo h).

Le domande di autorizzazione, corredate della documentazione sopra distinta, saranno sottoposte all'esame della Commissione Tecnico-Consulativa di cui al successivo paragrafo f) che valuterà gli elementi contenuti in essa ed emetterà adeguato parere su:

- periodicità dei controlli da effettuarsi a cura delle strutture tecniche dell'A.R.P.A.C.;
- eventuali prescrizioni che, alla luce della migliore tecnologia e/o vetustà degli impianti, vengano ritenuti opportuni se non, addirittura, necessarie in sede autorizzativa.

Sulla base del parere espresso dalle Commissioni Tecnico-Consultive i competenti Settori Provinciali attiveranno, alternativamente, uno dei seguenti procedimenti:

- predisposizione di apposito Decreto Dirigenziale per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria;
- richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento tecnologico degli impianti, diretta alle ditte interessate, e successivo riesame della pratica da parte della medesima Commissione;
- predisposizione di apposito Decreto Dirigenziale per la formalizzazione del diniego dell'autorizzazione.

Poichè l'inoltro alle ditte interessate di eventuale richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento degli impianti è interruttiva dell'iter procedimentale in corso, il medesimo Settore Provinciale nel trasmettere le predette richieste evidenzierà tale evenienza alle ditte interessate.

In presenza di impianti particolarmente complessi, comportanti grandi e diversificate emissioni, i Settori Provinciali competenti – direttamente, o su richiesta delle Commissioni Tecniche Provinciali - potranno richiedere il parere dell'A.R.P.A.C., quale organo di elevata qualificazione, che in tal caso varrà quale “parere tecnico” ai fini autorizzativi.

L'autorizzazione “provvisoria” avrà valore nei confronti delle ditte richiedenti sino alla data di emissione di quella “definitiva”, da rilasciarsi sulla base del positivo esito dei controlli richiesti dalla Regione ed effettuati dalle competenti strutture dell'A.R.P.A.C., così come stabilito nel medesimo atto “provvisorio”.

II) Nuovi impianti (Art. 6 del D.P.R. 203/88)

Alla luce dell'art. 6 del DPR 203/88, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata apposita domanda di autorizzazione preventiva, corredata dal relativo progetto nel quale devono essere chiaramente specificate tutte le informazioni di carattere tecnico indicate in seguito. Copia della stessa domanda deve essere inviata al Ministero dell'Ambiente ed allegata alla richiesta di concessione edilizia da inoltrarsi al Sindaco del Comune.

II.a) Le relative domande devono essere inoltrate, a cura dei richiedenti, alla Giunta Regionale della Campania - Settore Provinciale Ecologia Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile di.....¹. Esse devono essere redatte su carta legale, con timbro e firma del titolare o rappresentante legale della ditta richiedente. La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge in materia; tale autenticazione potrà essere omessa qualora il richiedente provvederà a sottoscrivere la medesima domanda innanzi al funzionario del Settore Provinciale all'uopo individuato dal Dirigente del Settore Provinciale competente, ovvero corredata di fotocopia di valido documento di identificazione (art. 3 della Legge 127/97).

II.b) Le medesime richieste, predisposte possibilmente su fogli intestati della ditta richiedente, dovranno contenere chiaramente individuata la denominazione della ditta, la sua localizzazione operativa (Comune, strada, numero civico, ecc.), l'eventuale domiciliazione legale - se diversa da quella operativa - il nominativo del titolare o del rappresentante legale della stessa, l'individuazione di eventuali responsabili delle tecnologie e degli impianti. La medesima domanda dovrà essere corredata da:

II.b.1) certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

II.b.2) progetto dell'impianto, corredato di relazione tecnica redatta da professionista iscritto al relativo Albo o Collegio professionale [vedi paragrafo e)], contenente:

- il ciclo di lavorazione;
- la descrizione degli impianti con evidenziazione (numerata) dei vari punti di emissione (schema a blocchi);
- le tecniche adottate per il contenimento e/o riduzione delle emissioni inquinanti;
- l'indicazione delle quantità e qualità delle emissioni prodotte ²;
- la data di messa a regime degli impianti;

II.b.3) mappa topografica dell'area ove dovrà essere costruito l'impianto in scala 1:2000;

II.b.4) planimetria generale dello stabilimento e degli impianti in scala non superiore a 1:500, con evidenziazione e legenda dei vari punti di emissione.

Alle domande dovrà essere allegata ricevuta di pagamento, a cura delle ditte interessate, dell'importo di Lire 300.000, da versare sul conto corrente postale n. 17874827, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo h).

¹ Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;

² Deve essere indicato il metodo di calcolo utilizzato.

Il Settore Provinciale, competente per territorio, alla ricezione della domanda, corredata della documentazione sopra specificata, ovvero acquisita in sede istruttoria, inoltrerà al Comune interessato, richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 203/88.

Attesa la tipologia di tali attività, il parere del Comune, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 203/88, dovrà essere obbligatoriamente acquisito, ricorrendo, in caso di mancato riscontro da parte del Comune, alle seguenti procedure qui di seguito descritte.

Trascorsi inutilmente i 45 giorni previsti dal medesimo art. 7, comma 4, del D.P.R. 203/88, i Settori Provinciali competenti solleciteranno con Raccomandata A/R il Comune interessato e, in caso di mancato riscontro, provvederanno entro l'ulteriore termine di 45 giorni, ad indire un'apposita "Conferenza di Servizi", con invito alla partecipazione rivolto al Sindaco del Comune ove dovrà essere svolta l'attività, nonché dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, al fine della valutazione, e conseguente espressione del parere favorevole o eventualmente ostativo alla adozione dell'autorizzazione. Le risultanze della "Conferenza dei Servizi" verranno verbalizzate ed annotate, a cura del Settore Provinciale convocante, in apposito registro. In caso di pareri ostativi, ovvero di parere corredati di prescrizioni da adottarsi in sede di rilascio della prevista, autorizzazione, il medesimo Settore Provinciale provvederà ad informare la ditta interessata.

La mancata presenza alle riunioni indette per lo scopo e per le motivazioni di cui sopra del Comune interessato, non impedirà l'espressione - in via sostitutiva - del parere ex-art. 7 del D.P.R. 203/88 da parte della medesima "Conferenza dei Servizi", come innanzi convocata.

Acquisito come sopra, il "parere" del Comune, o quello acquisito nel corso della predetta Conferenza dei Servizi, la pratica sarà sottoposta all'esame della Commissione Tecnico-Consulativa di cui al successivo paragrafo f) che valuterà gli elementi contenuti in essa ed emetterà adeguato parere su:

- periodicità dei controlli da effettuarsi a cura delle strutture tecniche dell'A.R.P.A.C.;
- eventuali prescrizioni che, alla luce della migliore tecnologia, vengano ritenuti opportuni se non, addirittura, necessarie in sede autorizzativa.

Le risultanze del parere tecnico espresso dalle Commissioni Tecnico-Consulative di cui al successivo paragrafo f), i Settori Provinciali attiveranno, alternativamente, uno dei seguenti procedimenti:

- predisposizione di apposito Decreto Dirigenziale per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria;
- richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento tecnologico degli impianti, diretta alle ditte interessate, e successivo riesame da parte della medesima Commissione;
- predisposizione di apposito Decreto Dirigenziale per la formalizzazione di motivato provvedimento di diniego.

Poiché l'inoltro alle ditte interessate di eventuale richiesta di integrazione documentale e/o di adeguamento degli impianti è interruttiva dell'iter procedimentale in corso, il medesimo Settore Provinciale nel trasmettere le predette richieste evidenzierà tale evenienza alle ditte interessate.

In presenza di impianti particolarmente complessi, comportanti grandi e diversificate emissioni, i Settori Provinciali competenti - direttamente, o su richiesta delle Commissioni Tecniche Provinciali - potranno richiedere il parere dell'A.R.P.A.C., quale organo di elevata qualificazione, che in tal caso varrà quale "parere tecnico" ai fini autorizzativi.

L'autorizzazione "provvisoria" avrà valore nei confronti delle ditte richiedenti sino alla data di emissione di quella "definitiva", da rilasciarsi sulla base del positivo esito dei controlli richiesti dalla Regione ed effettuati dalle competenti strutture dell'A.R.P.A.C., così come stabilito nel medesimo atto "provvisorio".

III) Modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti esistenti (Art. 15 del D.P.R. 203/88).

Le modifiche sostanziali a carico di impianti esistenti - che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti - ovvero, il trasferimento di un impianto in altra località, a norma dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, devono essere sottoposti ad autorizzazione preventiva secondo le procedure relative ai nuovi impianti [vedi paragrafo II].

d) Pareri da esprimersi da parte delle Regioni, su richiesta del Ministero dell'Industria o del Ministero dell'Ambiente.

Per le attività individuate dall'art. 17 del D.P.R. 203/88 (centrali termoelettriche) e dall'art. 1 del DPR 53/98 (impianti per la produzione di energia che utilizzano fonti convenzionali), nonché dall'art. 4 del D.P.R. 420/94 (raffinerie e depositi di oli minerali, ivi compresi i depositi di GPL), le relative autorizzazioni e/o concessioni vengono rilasciate dal Ministero dell'Industria, previa acquisizione di "parere" da parte della Regione.

Al ricevimento, da parte del Ministero competente, di copia della richiesta inoltrata dalla ditta, corredata della relativa documentazione, i Settori Provinciali attiveranno le procedure di seguito descritte, significando che per gli impianti che sono da sottoporre a VIA, le medesime procedure, ancorché attivate, saranno completate dopo la pronuncia di compatibilità ambientale.

1. Nel caso di richieste di parere riguardanti impianti che rientrano tra quelli da sottoporre alla V.I.A. regionale, i medesimi Settori Provinciali - acquisito, nei casi previsti, il parere del Comune ove dovrà essere realizzato l'impianto - richiederanno all'ARPAC, quale organo di elevata qualificazione, circostanziata relazione da valere quale parere territoriale e ambientale. Il predetto parere, e relazione, consentiranno lo svolgimento della procedura VIA che dovrà essere attivata dal soggetto proponente. Ad avvenuta espressione del predetto parere VIA sarà predisposto apposito atto deliberativo che, dopo la sua approvazione da parte della Giunta Regionale, sarà trasmesso al Ministero richiedente.
2. Nel caso di impianti che non devono essere sottoposti a procedure VIA regionale, la pratica sarà esaminata dalla Commissione Tecnico-Consultiva di cui al successivo paragrafo f). In presenza di impianti di particolare complessità, i Settori Provinciali competenti - direttamente, o su richiesta delle Commissioni medesime - potranno richiedere il parere territoriale e ambientale, dell'A.R.P.A.C.. Sulla base del parere rilasciato dalle predette Commissioni o dall'ARPAC, lo stesso Settore Provinciale predisporrà apposito Decreto Dirigenziale da sottoporre alla firma del Coordinatore dell'Area. Ad intervenuta esecutività, il predetto Decreto Dirigenziale, sarà trasmesso - a cura del Settore Provinciale - al Ministero medesimo.

Tale procedura semplifica e, pertanto, modifica quanto precedentemente stabilito con le deliberazioni nn° 4536 del 29/6/94 e 1832 del 18/3/97 che, di conseguenza, non sono più da ritenersi operative.

e) Perizie e Relazioni tecniche

Le perizie e le relazioni tecniche previste ai precedenti punti b) e c) del presente atto saranno ritenute valide ai fini delle autorizzazioni regionali se redatte da professionisti in possesso di un titolo di studio tecnico-scientifico ed iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi professionali, fermo restando che l'effettuazione - nei casi previsti - delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni, è di esclusiva competenza dei professionisti laureati in chimica e in chimica industriale ed iscritti all'Ordine dei Chimici.

f) Commissioni Tecnico-Consultive

Come specificato nei vari punti di cui sopra, i Settori Provinciali, verranno supportati da apposite Commissioni Tecnico-Consultive, insediate presso ogni Settore, così costituite:

- dal Dirigente del Settore Provinciale, o altro Dirigente in servizio presso il Settore, da esso designato (Presidente);
- dal Dirigente del Servizio 02 (Ecologia, Tutela Ambiente e Disinquinamento) del Settore Provinciale o, in mancanza, altro Dirigente in servizio presso il medesimo, designato dal Dirigente del Settore;

- da un Rappresentante (chimico) dell'A.R.P.A.C., designato dal Direttore Generale dell'Agenzia medesima;
- da un Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (medico) della A.S.L. territorialmente competente (ove è ubicato l'impianto di produzione), designato dalla Direzione Generale dell'A.S.L.; in alternativa potrà essere designato altro Dirigente medico appartenente a tale Servizio;
- dal Dirigente dell'Amministrazione Provinciale preposto a strutture della Provincia che si occupano di materia ambientale;
- da un Segretario, scelto tra i dipendenti della Giunta Regionale in servizio presso il Settore Provinciale, con livello non inferiore al VI, designato dal Dirigente del Settore (senza diritto di voto).

Le predette Commissioni sono deputate ad esprimere pareri tecnico-consultivi sulle istanze di autorizzazione pervenute ai Settori Provinciali e, da questi, sottoposte all'esame delle stesse.

Ai fini del rilascio del previsto parere, le Commissioni potranno richiedere, per il tramite del Settore Provinciale competente, documentazione integrativa ritenuta necessaria a valutare gli aspetti ambientali e sanitari connessi con l'esercizio delle attività in questione.

Le Commissioni saranno validamente costituite per le singole sedute, con la presenza di almeno quattro Componenti aventi diritto al voto, ivi compreso il Presidente, e con la presenza del Segretario. In caso di parità di voto sull'argomento in discussione, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

I Componenti della Commissione, esterni all'Amministrazione Regionale, attesa la specifica qualificazione dei propri ruoli e funzioni, dovranno essere presenti di persona. Per occasionali assenze, tuttavia, potranno delegare per iscritto un sostituto avente analoghe caratteristiche professionali e di ruolo.

Reiterate assenze di singoli Componenti, non adeguatamente motivate, alle sedute delle Commissioni, che ne pregiudichino l'operatività, verranno comunicate alle Amministrazioni dei rispettivi Enti di appartenenza per le valutazioni del caso e per l'eventuale sostituzione.

Il Segretario della Commissione, in caso di occasionale impedimento, potrà essere sostituito da altro Funzionario o dipendente del Settore di appartenenza, individuato, per l'occasione, dal Dirigente del Settore Provinciale interessato.

Il Segretario curerà la predisposizione dell'ordine del giorno, redigerà i verbali delle sedute, adempierà ad ogni altra incombenza istruttoria ed epistolare, precedente e successiva alle sedute della Commissione; curerà, altresì, la registrazione delle presenze connesse allo svolgimento dell'attività in argomento.

La Commissione, per la propria attività, istituirà apposito protocollo presso la Segreteria della Commissione.

Per ogni seduta validamente costituita, verrà corrisposto ai membri delle predette Commissioni - che ne hanno diritto - un "gettone di presenza" di Lire 100.000 (centomila), al lordo delle ritenute erariali, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1316 del 3 marzo 2000. Inoltre, ai componenti delle Commissioni, dipendenti da Amministrazioni esterne alla Regione, verrà, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, dal proprio luogo di lavoro al Comune ove ha sede il Settore Provinciale, secondo i criteri e modalità previste dalle disposizioni vigenti.

L'erogazione delle spettanze di cui sopra, con conseguente ritenuta in acconto come per legge, ove prevista, verrà effettuata con Decreto Dirigenziale emesso dal Coordinatore dell'Area, attingendo dai fondi che, saranno appostati sul corrispondente capitolo di spesa n. 1673 del competente esercizio finanziario.

g) Controlli sulle emissioni

Le attività di vigilanza e controllo sulle emissioni e sugli impianti che le producono, previsti dal D.P.R. 203/88, nonché quelli prescritti in sede di rilascio, da parte dei competenti Settori Provinciali, delle autorizzazioni provvisorie o definitive, sono effettuati dall'A.R.P.A.C., ai sensi dell'art. 5 della L.R.10/98.

L'ARPAC, con cadenza semestrale, trasmetterà alle Province ed ai competenti Settori Provinciali, oltre che al Settore Tutela dell'Ambiente, l'elenco dei controlli effettuati a carico delle ditte autorizzate, anche al fine dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 203/88, già regolamentati con deliberazione n° 2473 del 15/4/97, con parziale modifica della medesima nel senso che i provvedimenti previsti dalla stessa dovranno essere adottati dai Dirigenti dei Settori che ha emesso il provvedimento autorizzatorio.

I medesimi provvedimenti di cui al precedente capoverso saranno applicati anche nei confronti delle ditte autorizzate, "in via definitiva", allo svolgimento di un'attività a ridotto inquinamento, qualora non ottemperino all'obbligo della riconferma, alla scadenza di ogni triennio, della sussistenza delle condizioni che determinarono il rilascio dell'autorizzazioni in parola.

Qualora, nel corso dello svolgimento dei propri compiti istituzionali in materia di vigilanza e controllo in campo ambientale, l'ARPAC dovesse accertare l'esistenza di impianti privi delle previste autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, dovrà darne immediata comunicazione al Settore Provinciale, competente per territorio, per le necessarie verifiche amministrative.

Nel ribadire che - nelle more della introduzione dell'autorizzazione ambientale integrata prevista dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 - il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n° 203 assoggetta determinate attività che producono emissioni in atmosfera ad una specifica autorizzazione regionale che si aggiunge ad altri atti abilitativi emanati da altre Amministrazioni, per cui i controlli in parola, da effettuarsi da parte dell'ARPAC, dovranno tendere ad accertare solo l'esistenza delle condizioni di fatto, sotto l'aspetto ambientale, che consentono, o meno, l'attivazione o la continuazione delle attività che producono emissioni in atmosfera.

h) Spese amministrative

Con la citata deliberazione n. 1317/2000 è stato previsto, tra l'altro, che i richiedenti le autorizzazioni ex-D.P.R. 203/88, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti al versamento a favore della Giunta Regionale degli importi di seguito specificati, per spese amministrative di istruttoria.

A tale riguardo, nel Bilancio di Previsione della Regione Campania relativo all'anno 2000 sono stati istituiti i seguenti Capitoli:

- Capitolo n. 70 dello Stato di Previsione dell'Entrata, per l'accantonamento degli introiti ex-D.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni;
- Capitolo n. 1673 dello Stato di Previsione della Spesa, per far fronte agli oneri previsti dagli adempimenti regionali ex-D.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni;

Gli importi da versare, diversificati a seconda della tipologia delle varie autorizzazioni, sono i seguenti:

1. Lire 30.000 (trentamila) per le comunicazioni ex-art. 2 del D.P.R. 25/7/91 (I.A.P.S.);
2. Lire 150.000 (centocinquantomila) per le richieste di autorizzazione ex-art. 4 del D.P.R. 25/7/91 (R.I.A.);
3. Lire 300.000 (trecentomila) per le richieste di autorizzazione ex-artt. 6, 12 e 15 del D.P.R. 203/88.

La corresponsione degli importi di cui sopra verrà effettuata mediante versamento in conto corrente postale n. 17874827, intestato a <<Giunta Regionale della Campania - Servizio Tesoreria - Autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 e 25/7/91 e seguenti. - Capitolo 70 >>, utilizzando bollettini di versamento a doppia ricevuta, recanti la seguente causale del versamento: <<Comunicazione/richiesta di autorizzazione DD.PP.RR. 203/88 e 25/7/91 e segg. - Richiesta alla Regione Campania - Settore Provinciale di¹ >>.

Gli importi di cui sopra non devono essere versati in caso di volt ure o modifiche riguardanti le titolarità delle attività autorizzate.

La ricevuta dovrà essere allegata, a cura del richiedente, alla domanda o alla comunicazione diretta al solo Settore Provinciale competente ¹.

¹ Secondo la specifica competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.

I medesimi Settori Provinciali avranno cura, semestralmente, di trasmettere al Settore Tutela dell'Ambiente apposito prospetto di sintesi contenente l'ammontare dei versamenti effettuati dalle ditte ditte richiedenti, predisposto sulla base delle ricevute pervenute.

Le somme introitate, oltre che per le esigenze di cui innanzi, potranno essere utilizzate anche per finanziare studi, ricerche, pubblicazioni ed interventi finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché per la costituzione dell'archivio informatico di cui al successivo paragrafo i), finalizzato alla gestione dei dati ed informazioni relative all'esercizio delle attività regionali in materia di emissioni in atmosfera.

Alla stregua di ciò e sulla scorta di documentate richieste dei Settori Provinciali competenti - con Decreti Dirigenziali del Coordinatore dell'Area - si disporrà la liquidazione delle spese connesse allo svolgimento degli adempimenti di cui ai citati DD.PP.RR. n° 203/88 e 25/7/91 e successive modifiche ed integrazioni.

i) Costituzione archivio dati

Per la gestione dei dati e delle informazioni relative all'esercizio delle attività regionali in materia di emissioni in atmosfera, sarà istituito presso il Settore Tutela dell'Ambiente un archivio informatico, opportunamente strutturato e dotato di terminali press i cinque Settori Provinciali, collegati via rete telefonica pubblica, per il flusso dei dati.

Nelle more della costituzione del predetto "sistema", i Settori Provinciali sono tenuti a trasmettere al Settore Tutela dell'Ambiente, con cadenza semestrale, preferibilmente su supporto informatico, le informazioni di seguito indicate:

1. gli elenchi completi di tutti gli impianti autorizzati ai sensi degli articoli 6, 12, 15 del DPR 203/88 e dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 25/7/91 (R.I.A.), nonché di tutte le aziende che hanno inviato la comunicazione IAPS, aventi sede nei rispettivi territori provinciali;
2. l'elenco di tutti gli impianti di produzione di energia, per i quali sono stati rilasciati pareri ex-art. 17 del DPR 203/88 e art. 4 del DPR 53/98, nonché l'elenco di tutti gli impianti di raffinazione e deposito di oli minerali (ivi compresi i depositi di GPL), per i quali siano stati rilasciati i pareri ai sensi dell'art. 4 del DPR 420/94.

Con note a parte, i medesimi Settori Provinciali comunicheranno, altresì, per tutti gli impianti indicati negli elenchi di cui ai precedenti punti 1 e 2, i flussi di massa e le concentrazioni delle emissioni atmosferiche aventi rilevanza ai fini della gestione della qualità dell'aria, nonché quelle ad effetto serra, desunti dalle singole istanze, utilizzando lo schema indicato nell'allegato E/1.

3) STRUTTURA DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI

Allo scopo di ottenere il rilascio - da parte di tutti i Settori Provinciali - di provvedimenti autorizzatori "omogenei" si indicano, qui di seguito, alcune linee di indirizzo aventi lo scopo di individuare gli elementi minimali e le disposizioni fondamentali che devono essere contenuti in ogni singolo atto.

a) Oggetto del provvedimento autorizzatorio.

Ogni provvedimento deve recare, prima della "narrativa", l'oggetto dell'autorizzazione, nel quale devono essere sintetizzati gli elementi fondamentali del procedimento.

b) Premesse al provvedimento

Nelle "premesse" devono essere riportati i seguenti elementi: gli estremi della richiesta, la tipologia dell'attività da autorizzare, la norma di legge che supporta il provvedimento, la natura dell'autorizzazione (provvisoria o definitiva), le generalità della ditta richiedente, la sede dell'impianto, le fasi principali dell'iter istruttorio (istruttoria d'ufficio, parere della Commissione Tecnico-Consultiva, eventuale parere dell'ARPAC, ecc.), il parere del Sindaco (nei casi previsti), ecc.

c) Dispositivo di autorizzazione

Il provvedimento autorizzatorio, nella parte “dispositiva”, deve contenere, in particolare:

- la formale espressione di rilascio dell'autorizzazione (provvisoria o definitiva), l'indicazione della norma che supporta il provvedimento, il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione e le generalità della ditta;
 - la validità temporale dell'autorizzazione:
- **nel caso di autorizzazioni “provvisorie”** deve essere specificato che esse hanno validità fino alla data di emissione di quelle definitive, con salvezza di attivazione, in caso di inosservanza delle prescrizioni adottate in sede autorizzatoria, delle procedure previste dall'art. 10 del D.P.R. 203/88 - così come recepite con delibera di Giunta Regionale n° 2473 del 15/4/97 - in ogni caso, nel dispositivo non devono essere previste norme dirette alla revoca e/o sospensione della validità dei provvedimenti autorizzatori, qualora riconducibili a cause non dipendenti dall'azienda;
 - **nel caso di autorizzazioni “definitive”**, da rilasciarsi a seguito del buon esito dei controlli da parte dell'ARPAC, deve essere precisato che esse hanno, di norma, validità illimitata, salvo il ricorso alle norme previste dall'art. 10 del D.P.R. 203/88 - così come recepite con delibera di Giunta Regionale n° 2473 del 15/4/97 - in caso di inosservanza delle prescrizioni adottate in sede autorizzatoria; inoltre, nella parte dispositiva dell'atto va, altresì, precisato che tali provvedimenti, anche se “definitivi”, possono essere sospesi o revocati qualora i risultati dei controlli effettuati da parte dell'ARPAC - successivamente al loro rilascio - dimostrino il non rispetto di limiti di emissioni, fissati dalla normativa statale e/o regionale vigente o prescritti in sede autorizzatoria;
- eventuali prescrizioni da osservare da parte della ditta;
 - l'obbligo, da parte della ditta autorizzata:
 - al rispetto delle norme statali e regionali in materia di inquinamento atmosferico;
 - all'adozione, sempre e comunque, delle più appropriate misure in materia di prevenzione e/o riduzione dell'inquinamento atmosferico;
 - la periodicità dei controlli sulle emissioni;
 - l'obbligo da parte della ditta di comunicare, al Settore Provinciale competente, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito.

Revisione Gennaio 2001

<<ELENCO A>>

ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.
2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
3. Rosticceria e friggitoria.
4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.
5. Laboratori odontotecnici.
6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli.
7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).
9. Le seguenti lavorazioni tessili:
 - preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali, artificiali e sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 - nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo;
 - b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;
 - c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;
 - d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150°C e che nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili.
10. Cucine, ristorazione collettiva e mense.
11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.
12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
13. Serre.
14. Stirerie.
15. Laboratori fotografici.
16. Autorimesse.
17. Autolavaggi.
18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.
19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
20. Eliografia.
21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unità deve essere inferiore a 3 MW, se funzionanti a metano o GPL, e 1 MW per il gasolio e a 0,3 MW se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.
22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
24. Impianti trattamento acque.
25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica minore di 5 MW se funzionanti a metano o GPL e 2,5 MW se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.

- 26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o GPL, e potenza termica inferiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio.
- 27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.
- 28. Seconda lavorazione del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acciaiatura e satinatura.
- 29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda

<<ELENCO B>>

ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

- 1.** Pulizia a secco di tessuti e pelli con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg/giorno.
- 2.** Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/giorno.
- 3.** Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e simili) non superiore a 30 kg/giorno.
- 4.** Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/giorno.
- 5.** Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/g.
- 6.** Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 kg/giorno.
- 7.** Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/giorno.
- 8.** Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
- 9.** Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1.500 kg/giorno.
- 10.** Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
- 11.** Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg/ora.
- 12.** Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/giorno.
- 13.** Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- 14.** Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
- 15.** Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
- 16.** Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti, per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
- 17.** Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno.
- 18.** Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
- 19.** Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi, esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1.000 kg/giorno.
- 20.** Trasformazione e conservazione carne, esclusa la surgelazione, con produzione non superiore a 1.000 kg/giorno.
- 21.** Molitura cereali con produzione non superiore a 1.500 kg/giorno.
- 22.** Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini, esclusa surgelazione, con produzione non superiore a 1.000 kg/giorno.
- 23.** Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1.500 kg/giorno.
- 24.** Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe con produzione non superiore a 100 kg/giorno.
- 25.** Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1.000 kg/giorno.
- 26.** Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
- 27.** Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/giorno.
- 28.** Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 3.000 kg/giorno.
- 29.** Produzione di carta, cartone e simili con utilizzo di materie prime non superiore a 4.000 kg/giorno.
- 30.** Saldature di oggetti e superfici metalliche.
- 31.** Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 1.000 kg/giorno

Mod. IAPS

**SCHEMA DI DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA
DI ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO
(Art. 2 del D.P.R. 25 luglio 1991)**

SCHEMA (a), (b)

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile di

_____ (c)

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991. Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo

Il sottoscritto _____
nato a _____ (_____) il _____, residente a _____
_____ (_____), Via _____
nella qualità di legale rappresentante della ditta (ragione sociale) _____
con sede nel Comune di _____ Via _____
_____ n. _____, C.A.P. _____
Provincia di _____, telefono _____, Codice Fiscale _____
Partita I.V.A. _____, iscrizione al Tribunale di _____
iscrizione alla Camera di Commercio di _____ per l'attività di _____
_____ che si intende svolgere nel Comune di _____
_____ (_____), Via _____, n. _____

COMUNICA

che sussistono le condizioni di poca significatività dell'attività da svolgere in quanto rientrante nella tipologia di cui al punto n. (d) dell'elenco di cui all'ALLEGATO 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.

Allega ricevuta del versamento di Lire 30.000 sul conto corrente postale n. 17874827, intestato <<Giunta Regionale della Campania - Servizio Tesoreria - Autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 e 25/7/91 e seguenti. - Capitolo 70 >>, specificando la seguente causale del versamento: <<Comunicazione/richiesta di autorizzazione DD.PP.RR. 203/88 e 25/7/91 e segg. - Richiesta alla Regione Campania - Settore Provinciale di Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di (^)

Data, _____

Firma (del legale rappresentante della ditta) (b)

N.B. - La dichiarazione deve essere redatta:

(a) in carta semplice;

(b) autenticata nelle forme di legge o sottoscritta innanzi al funzionario responsabile del procedimento, ovvero corredata di fotocopia di valido documento di identità (legge 127/97);

(c) Secondo la competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;

(d) Indicare il numero corrispondente ad una delle attività individuate nell'ALLEGATO 1 al DPR 25/7/1991;

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
(Art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991)

SCHEMA (a), (b)

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile di

_____ (c)

Al Sindaco del Comune di

_____ (d)

All'Amministrazione Provinciale di

_____ (e)

All'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.)

_____ (f)

All'Azienda Sanitaria Locale di

_____ (e)

OGGETTO: Domanda di autorizzazione, ex-art. 5 del DPR 25/7/91, per lo svolgimento dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, relativa a:

- 1a) - Nuovo impianto a ridotto inquinamento atmosferico;
- 1b) - Nuovo impianto per il quale è stata già presentata la domanda di autorizzazione;
- 1c) - Richiesta di autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera, relativamente all'attività già autorizzata con provvedimento n. _____ del _____ ;
- 1d) - Richiesta di autorizzazione per la continuazione delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, derivanti dall'attività già autorizzata con provvedimento n. _____ del _____ ;

Il sottoscritto _____

nato a _____ (_____) il _____, residente a _____

_____ (_____), Via _____

nella qualità di legale rappresentante della ditta (ragione sociale) _____

con sede nel Comune di _____, Via _____

_____ n _____, C.A.P. _____

Provincia di _____, telefono _____, Codice Fiscale _____

Partita I.V.A. _____, iscrizione al Tribunale di _____

iscrizione alla Camera di Commercio di _____ per l'attività di _____
_____ che si intende svolgere nel Comune di _____
_____ (_____), Via _____ n. _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25/7/91, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività
di _____ svolta (da svolgersi) nel Comune di _____
_____ (_____), Via _____ , n. _____

DICHIARA

- ☐ 1a) - per la domanda di nuova attività, non ancora avviata, di essere a conoscenza che tale l'attività non potrà essere svolta se non dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui alla presente richiesta;
- ☐ 1b) - con riferimento alla precedente domanda di presentata in data _____, che l'attività viene svolta nell'impianto sito nel Comune di _____
Via _____ , n. _____ ;
- ☐ 1c) - che l'attività, e le relative emissioni, sono già state autorizzate con provvedimento n. _____ del _____, e che "non vi sono state variazioni" / "vi sono state variazioni" (g) a carico del quadro emissivo;
- ☐ 1d) - al fine della continuazione delle emissioni, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 203/88, che il relativo impianto, già esistente, è sito nel Comune di _____
Via, _____ , n. _____ ;
- ☐ 1e) - che la predetta attività non è stata trasferita in altra località, in data successiva al 1° luglio 1988;
- ☐ 1f) - che il ciclo lavorativo, comportante emissioni in atmosfera, non ha subito variazioni in data successiva al 1° luglio 1998;

- 2) che la propria attività **"è ascrivibile al punto n..... (h) dell'Allegato 2 al DPR 25/7/91" / "rientra tra le attività di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo DPR 25/7/91"** (g)
- 3) che nelle emissioni non sono presenti sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e altre sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;
- 4) che le materie prime utilizzate nel ciclo lavorativo sono:

Materie prime	Quantità/giorno (kg/giorno)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

- 5) che le emissioni saranno convogliate verso l'alto e con la bocca del camino più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- 6) che copia della presente domanda e della relativa perizia sarà contestualmente trasmessa al Sindaco del Comune ove sarà svolta l'attività, nonché all'Amministrazione Provinciale e all'A.S.L. competenti per territorio;

ALLEGA:

- A) Perizia tecnica redatta da professionista in possesso di titolo di studio tecnico-scientifico ed iscritto al rispettivo Ordine o Collegio professionale contenente:
- la tipologia dell'attività esercitata dall'azienda;
 - la descrizione del ciclo produttivo;
 - le caratteristiche degli impianti, nonché la qualità e la quantità delle emissioni prodotte;
 - la elencazione dei quantitativi (kg/giorno) delle materie prime utilizzate;
 - la qualità e la quantità di eventuali combustibili usati;
 - che le emissioni in atmosfera "rispettano/rispetteranno"(g) i limiti stabiliti dal D.M. 12/07/90 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4102 del 5/8/92.
- B) Ricevuta del versamento di Lire 150.000 sul conto corrente postale n. 17874827, intestato <<Giunta Regionale della Campania - Servizio Tesoreria - Autorizzazioni ex D.P.R. 203/88 e 25/7/91 e seguenti. - Capitolo 70 >>, specificando la seguente causale del versamento: <<Comunicazione/richiesta di autorizzazione DD.PP.RR. 203/88 e 25/7/91 e segg. - Richiesta alla Regione Campania - Settore Provinciale di Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di (c) >>.

Data, _____

Firma (del legale rappresentante della ditta) (b)

N.B. - La dichiarazione deve essere redatta:

- (a) in carta legale;
- (b) autenticata nelle forme di legge o sottoscritta innanzi al funzionario responsabile del procedimento o corredata di fotocopia di valido documento di identità (legge 127/97);
- (c) Secondo la competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;
- (d) Quello sul cui territorio sarà svolta l'attività;
- (e) Quella territorialmente competente;
- (f) La sede attuale è: Via G. Porzio, 4 - Isola E/5, NAPOLI;
- (g) Depennare quella che non ricorre;
- (h) Indicare il numero della categoria di appartenenza tra quelle indicate nell'Allegato 2 al DPR 25/7/91;

Mod. RINN

SCHEMA DI DICHIARAZIONE PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

SCHEMA (a), (b)

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente,
Disinquinamento, Protezione Civile di

_____ (c)

Al Sindaco del Comune di

_____ (d)

All'Amministrazione Provinciale di

_____ (e)

All'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.)

_____ (f)

OGGETTO: Domanda di autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 e del DPR 25/7/91, per essere autorizzato a continuare ad emettere in atmosfera, relativamente all'impianto già autorizzato con provvedimento _____ del _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ (_____) il _____, residente a _____

nella qualità di legale rappresentante della ditta (ragione sociale) _____

con sede nel Comune di _____, Via _____

_____ n. _____, C.A.P. _____

Provincia di _____, telefono _____, Codice Fiscale _____

Partita I.V.A. _____, iscrizione al Tribunale di _____

iscrizione alla Camera di Commercio di _____ per l'attività di _____

che si intende svolgere nel Comune di _____

_____ (_____), Via _____, n. _____

CHIEDE

il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex-DPR 25/07/1991, già concessa dalla Regione Campania con DPGR n. _____ del _____ per la propria attività di _____

_____ svolta (da svolgersi) nel Comune di _____

_____ (_____), Via _____, n. _____

DICHIARA

- 1) che l'impianto in parola non ha subito alcuna variazione strutturale né qualitativa e né quantitativa per il ciclo produttivo, per le materie prime utilizzate, per i prodotti ottenuti, per il tipo e la qualità del combustibile usato, per le tecnologie adottate per la prevenzione dell'inquinamento, per le caratteristiche tecniche degli impianti e dei punti di emissione e che allo stato attuale permangono le

condizioni di ridotto inquinamento atmosferico prodotto sulla base delle quali fu rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del DPR 25/07/1991, il provvedimento autorizzatorio di cui si chiede il rinnovo;

- 2) che nelle emissioni non sono presenti sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e altre sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990;
- 3) che le emissioni saranno convogliate verso l'alto e con la bocca del camino più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- 4) che copia della presente domanda e della allegata perizia sarà contestualmente trasmessa al Sindaco del Comune ove sarà svolta l'attività, nonché all'Amministrazione Provinciale e all'A.S.L. competenti per territorio;
- 5) che copia della presente domanda e della relativa perizia sarà contestualmente trasmessa al Sindaco del Comune ove sarà svolta l'attività, nonché all'Amministrazione Provinciale e all'A.S.L. competenti per territorio;

ALLEGA:

A) N° _____ certificati delle analisi dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni, effettuate in data _____, a firma di _____

Data, _____

Firma (del legale rappresentante della ditta) (b)

N.B. - La dichiarazione deve essere redatta:

- (a) in carta semplice;
- (b) autenticata nelle forme di legge o sottoscritta innanzi al funzionario responsabile del procedimento o corredata di fotocopia di valido documento di identità (legge 127/97);
- (c) Secondo la competenza territoriale: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;
- (d) Quello sul cui territorio sarà svolta l'attività;
- (e) Quella territorialmente competente;
- (f) La sede attuale è: Via G. Porzio, 4 - Isola E/5, NAPOLI;

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Ditta: _____

Attività _____

Sede Stabilimento _____

INQUINANTI EMESSI	Portata Nm³/h	Flussi di massa g/h	Concentrazioni mg/Nm³

**COSTITUZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATICO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA'
REGIONALI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA.**

Le attività tecnico-amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni e pareri regionali per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti industriali e da altre attività antropiche, vengono svolte dai Settori Provinciali dell'Area "Ecologia".

In considerazione che i dati inerenti tale attività costituiscono un quadro di conoscenze utilissimo per la redazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in Campania previsto dal D.M. 20 maggio 1991, si ritiene opportuno e necessario creare un apposito archivio informatico per la gestione di tali informazioni.

Si prevede l'installazione di un modulo centrale, con funzioni di coordinamento, presso il Settore Tutela dell'Ambiente (Via De Gasperi, 28 - NAPOLI) e cinque periferiche presso le sedi dei Settori Provinciali dell'Area "Ecologia", onde garantire un flusso di informazioni dalle sedi provinciali verso il centro, e viceversa.

Il software da implementare deve prevedere una scheda di acquisizione articolata nelle seguenti sezioni:

- dati anagrafici delle ditte richiedenti;
- documentazione allegata all'istanza di autorizzazione;
- caratteristiche tecniche dei punti di emissione;
- quantità e qualità delle sostanze immesse in atmosfera.

Le ricerche saranno effettuate per più campi chiave al fine di consultare e, qualora sia necessario, modificare i dati archiviati.

Saranno, inoltre, previsti molteplici programmi di stampa per estrapolare tabelle esplicative di vario tipo, statistiche e grafici, organizzati per varie tipologie di aggregazione (province, comuni, attività, tipologia di inquinamento, ecc.).

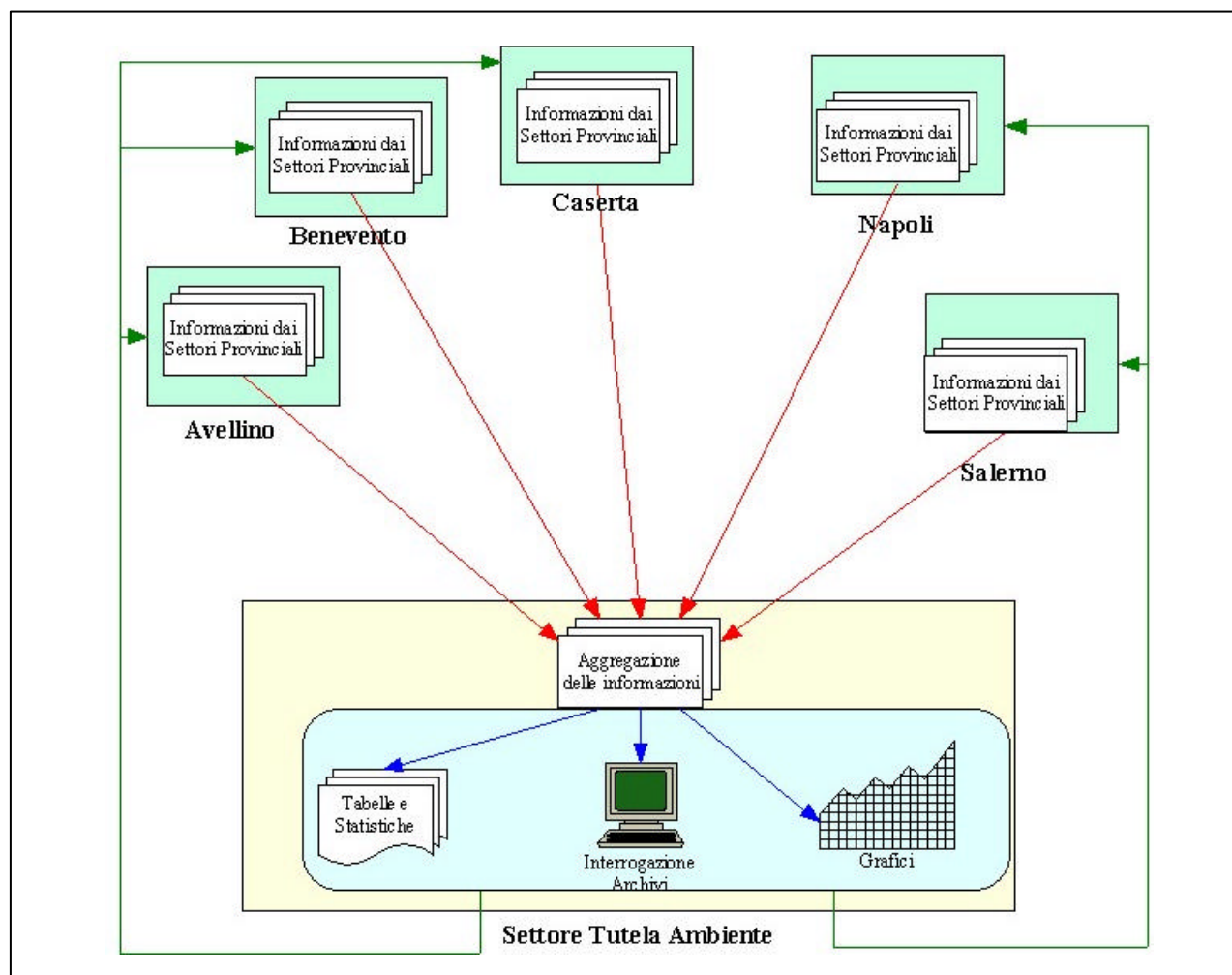
1 - Flusso informativo

Le informazioni acquisite dai cinque Settori Provinciali dell'Area, attraverso le attività di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, saranno trasmesse per via telematica al Settore Tutela dell'Ambiente, che fungerà da struttura centrale di coordinamento.

Le notizie acquisite nel *data-base* implementato presso il Server del Settore Tutela dell'Ambiente, saranno elaborate ed aggregate in tempo reale e rese disponibili ai vari utenti sotto forma di tabelle, statistiche e grafici.

La consultazione di tali elaborazioni potrà avvenire tramite interrogazioni dirette al terminale o su supporti cartacei.

La struttura centrale avrà accesso a tutte le informazioni acquisite nel *data-base*, mentre i settori provinciali avranno accesso solo alle informazioni relative al territorio di competenza.



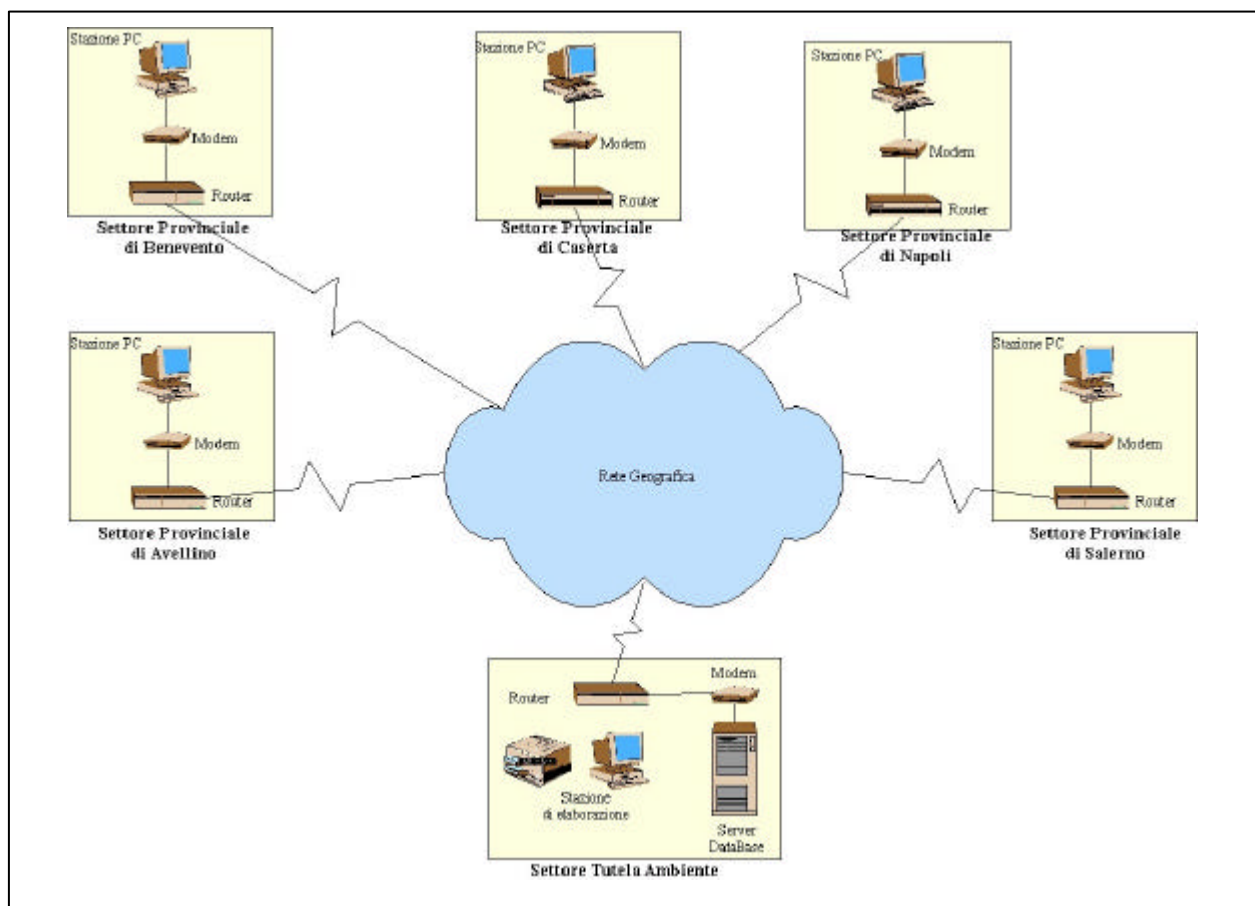
Flusso delle informazioni dai Settori Provinciali ed il Settore Tutela dell'Ambiente, e viceversa.

2 - Architettura del sistema

Il sistema da realizzare dovrà essere di tipo "Client/Server", con collegamenti tramite rete geografica.

Ogni Settore Provinciale dell'Area "Ecologia" sarà fornito di una stazione di lavoro composta da un personal computer di ultima generazione, stampante locale, un modem per la connessione telefonica ed un router per connessione al Sistema.

Il Settore Tutela dell'Ambiente sarà fornito di un Server dotato di *data-base* adeguatamente strutturato, di un modem per la connessione telefonica, di un router per connessione al Sistema e di un hub per la connessione alla rete intranet locale a cui saranno collegate le stazioni di elaborazione ed eventualmente i PC già in dotazione.



Architettura del Sistema

3 - Hardware

Ogni sede provinciale dovrà essere dotata di una stazione di lavoro composta da :

- Personal Computer così configurato:

Case	Minitower
Processore	Pentium III 800MHz (133MHz FSB)
Memoria RAM	128 MB espandibile a 512 Mb
Hard disk	10Gb Ultra ATA/66
Scheda video	SVGA
CD-ROM	EIDE velocità max 48X
Rete	Ethernet 10/100 base-T - RJ45
Monitor	17 " colori - 0.28 dot pitch risoluzione max 1280x1024 a norma MPRII,EPA
Sistema Operativo	Windows ME
Interfacce	USB - 1 Parallela - 2 Seriale - Tastiera - Mouse
Software a corredo	Office 2000 - Antivirus

- Stampante per Personal Computer HP 840C inkjet, dotata delle seguenti caratteristiche:

Qualità di stampa	Nero: fino a 600 dpi a colori: Tecnologia di Precisione HP PhotoREt II per stampe di qualità fotografica eccellente
Velocità di stampa	Nero: 8 Pagine al minuto A colori: 5 Pagine al minuto
Gestione della carta	100 fogli
Carico di lavoro	1000 pagine al mese
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, lucidi per proiezioni, striscioni, buste, cartoline, etichette
Memoria	2 MB di RAM incorporata
Sistema operativo	DOS/Win 3.1x/9x/NT 4.0/Mac OS 8.1 o superiore (tramite USB)
Interfaccia	USB/Parallela

Il Settore Tutela dell'Ambiente dovrà essere dotato, oltre che da una stazione di lavoro con le stesse caratteristiche e configurazioni di quelle fornite ai Settori Provinciali, anche di :

- un Server Data Base così configurato :

Processore	Pentium III Xeon 700MHz
Processori	n. 2 (espandibili a 4)
Memoria cache di 2 livello	1024 Kb
Memoria RAM	512 Mb (espandibile a 16384Mb)
Hard disk	3 dischi da 9 Gb ULTRA 160 SCSI per un totale di 27 Gb (espandibile a 264Gb per un max di 10 dischi) - 7200 RPM
Controller dischi	Dual channel Wide Ultra2 SCSI
Scheda video	SVGA S3 Trio3D - 4 Mb - 1600x1200
CD-ROM	40X Max
Rete	Ethernet 10/100 - RJ45
Storage	DTL 40/80Gb SCSI Tape Drive - 5"25
Monitor	17" colori - 0.25 dpi - 1600x1200/65Hz NI
Sistema Operativo	NT4 Server

- Stampante di rete HP LaserJet 5000N, avente le seguenti caratteristiche:

Formato carta	A3, A4, A5, B4, B5, lettera USA, legale USA, Executive, buste
Vassoi carta	100, 250, 500 fogli
Qualità di stampa	Risoluzione 1200 dpi piu' REt, Toner UltraPrecise, linguaggio HP PCL6 enhanced e HP PostScript Livello 2.
Velocità di stampa	16 ppm
Gestione della carta	capacità standard di alimentazione della carta 850 fogli/ 10 buste (1 x 250 fogli - 1 x 100 fogli - 1 x 500 fogli).
Carico di lavoro	65.0000 pagine al mese
Memoria	8 MB di RAM espandibile a 100Mb
Sistema operativo	/Windows NT e 95, IBM OS/2 Warp, Novell NetWare, Unix
Interfaccia	Interfaccia Parallela bidirezionale IEEE 1284, seriale RS 232, interfaccia HP JetDirect per reti Ethernet 10 Base-T, 10 Base-2, Local Talk
Slot	1 Slot EIO (alloggiamento per Schede di Rete, e disco fisso opzionale con tecnologia HP Transmit Once)
Opzionale	Modulo fronte/retro, disco fisso da 1 GB

Gli altri apparati necessari alla funzionalità della rete sono: Switch 10/100 autosensing a 16 porte per la sede del Settore Tutela dell'Ambiente, e Hub 8 porte per i settori provinciali.

Tali apparati attivi, oltre che per il collegamento da e verso il server Data Base, permetteranno anche di espandere, successivamente, le postazioni di lavoro e creare in tal modo delle reti intranet locali per ogni sede del sistema.

I restanti apparati attivi (modem e router) insieme alle linee telefoniche sono di competenza della Telecom.

4 - Software

Alla stregua della legislazione vigente, il regime autorizzatorio regionale in materia di emissioni in atmosfera attiene le seguenti attività:

- Comunicazioni di sussistenza delle condizioni di poca significatività delle emissioni in atmosfera (art. 2 del DPR 25/7/91);
- Istanze di autorizzazione per le attività a ridotto inquinamento atmosferico (art. 4, commi 1 e 2, del DPR 25/7/91);
- Istanze di autorizzazione ex-artt. 6, 12, 15 del DPR 203/88;
- Pareri regionali ex-art. 17 del DPR 203/88, art. 1 del DPR 53/98 e art. 4 del DPR 420/94.

Ai sensi del DPR 203/88, i nuovi impianti sono autorizzati ai sensi dell'art. 6, quelli già esistenti alla data di attivazione del sistema sono autorizzati ai sensi dell'art. 12, mentre le modifiche o i trasferimenti di impianti già esistenti sono autorizzati ai sensi dell'art. 15.

Per i nuovi impianti, così come per le modifiche ed i trasferimenti di impianti esistenti è indispensabile richiedere oltre la consueta documentazione anche il parere del sindaco del comune presso il quale risiede l'impianto.

La procedura deve, dunque, prevedere questa differenziazione tra le tre differenti situazioni. Si deve, inoltre, tenere presente che successivamente al Sistema di controllo amministrativo per le autorizzazioni alle emissioni derivanti da sorgenti puntiformi sono state emanate altre due disposizioni che individuano le caratteristiche degli impianti ad inquinamento poco significativo ed a ridotto inquinamento atmosferico. In particolare, per gli I.P.S. è sufficiente una comunicazione con firma autentica del responsabile legale, mentre per i R.I.A. è necessario inoltrare l'istanza di autorizzazione accompagnata da una perizia redatta da un professionista abilitato.

In generale, per ogni istanza devono essere acquisite le seguenti informazioni:

- Numero di protocollo dell'istanza;
- Localizzazione dell'impianto;
- Rappresentante legale;
- Documentazione allegata dell'istanza: relazione tecnica, progetto, mappa topografica, schema impianto, parere del sindaco (ove qualora previsto), ecc.

Più dettagliate devono essere le informazioni relative alle emissioni di inquinanti in atmosfera ed in particolare:

- Localizzazione dei punti di emissione;
- Numero dei camini;
- Sezione dei camini;
- Diametro dei camini;
- Altezza dei camini;
- Qualità delle sostanze inquinanti emesse in atmosfera;
- Concentrazioni delle sostanze inquinanti espresse in varie unità di misura;
- Portata.

I programmi di stampa devono essere molteplici ed in particolare devono consentire di estrapolare tutte le informazioni contenute del data base secondo diversi criteri di aggregazione. In particolare le stampe devono essere così articolate:

- Tabelle ordinate per provincia;
- Tabelle ordinate per comune;
- Tabelle ordinate per inquinanti immessi in atmosfera;
- Tabelle ordinati per sostanze inquinanti e per provincia;
- Tabelle ordinate per sostanze inquinanti e per comune.

Il software da implementare deve prevedere, tra l'altro, la possibilità di elaborare delle statistiche e dei grafici indicativi dello stato di inquinamento atmosferico indotto dalle emissioni provenienti dagli impianti industriali nell'ambito del territorio regionale, questo al fine di poter supportare l'elaborazione dei piani di risanamento ambientale.

Tale decreto stabilisce i parametri che devono essere rispettati dagli impianti autorizzati ad incenerire i rifiuti solidi urbani, i rifiuti speciali non pericolosi e taluni rifiuti sanitari.

Tutto il software sopra descritto sarà sviluppato in ambiente Web Server con linguaggio Java e su RDBMS (Data Base) Oracle Versione 8.